



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio

Servizio Sicurezza

ORDINANZA N. 72 del 09/07/2018

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE, IGIENE E DEL DECORO URBANO, MEDIANTE IL DIVIETO DI CAMPEGGIO, BIVACCO ED ATTENDAMENTO, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI LIVIGNO (SO).

IL SINDACO

Premesso che:

- l'occupazione di spazi pubblici ai fini del bivacco, quali occupazioni di pubbliche panchine, giardini pubblici, manti erbosi comunali, *ecc.* con strutture mobili quali sacchi a pelo, coperte tende od oggetti di fortuna, costituisce un'indebita fruizione dei luoghi diversamente destinati all'utilizzo dell'intera collettività;
- pur nel rispetto della solidarietà sociale, tali fenomeni creano disagio sociale, alimentando, tra l'altro, la percezione dell'insicurezza urbana, come pure degrado urbano posto, tra l'altro, le precarie condizioni di nettezza in cui detti luoghi vengono rilasciati dopo la fruizione;
- appare doveroso che l'autorità preposta a tutelare l'interesse pubblico collettivo, intraprenda azioni in tal senso, tese ad emarginare tale fenomeno, in modo particolare se dette azioni sono accompagnate propedeuticamente da atti di prevenzione quali: diffide preventive idonee a richiamare i soggetti a mettere in atto comportamenti consoni al contesto sociale ove tali avvenimenti si propongono;

Constatato che sul territorio comunale, vi è l'indebita ed improvvisa occupazione di aree che vengono utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

Constatato che, numerose aree pubbliche e/o private aperte al pubblico sul territorio comunale continuano ad essere utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, la presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, in particolare per il tramite di veicoli che vengono lasciati in sosta con, sovente, occupazione di spazio esterno alla loro sagoma;

Considerato che l'utilizzo delle aree pubbliche o private aperte al pubblico come campeggio, bivacco, accampamento e simili, al di fuori di aree e strutture appositamente preposte, costituisce effettivamente un concreto pericolo per la salute e per l'igiene pubblica degli stessi occupanti l'area e del decoro urbano, derivante dal sovente incontrollato deposito di rifiuti sul territorio e dall'assenza di allacciamenti all'acquedotto e alla fognatura;

Considerato altresì che i fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento nelle aree pubbliche e/o private aperte al pubblico ostacolano e/o comunque rendono più problematica la pubblica circolazione, con conseguente insorgenza di tensioni in capo all'utenza turistica e non, potenzialmente tali da cagionare problematiche all'ordine e alla sicurezza pubblica;

Tenuto conto altresì che il territorio comunale è soggetto a vincolo ambientale – paesaggistico in base a:

- vincolo apposto con Decreto Ministeriale del 07 luglio 1960 pubblicato sulla G.U. del 23 luglio 1960 nr. 180;
- vincolo apposto ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. nr. 42 del 22 gennaio 2004;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto precede, di vietare il campeggio, il bivacco e l'attardamento, su tutto il territorio comunale nelle aree pubbliche e private aperte al pubblico, per la tutela del decoro e della sicurezza urbana del paese e in particolare della salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica (*oltre di prevenzione dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di tutela della circolazione stradale*): ciò a far tempo dalla data di adozione della presente ordinanza;

Accertato che il presente provvedimento si conforma alle disposizioni dettate in materia dalla vigente normativa;

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio di procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità delle persone;

Visti in proposito:

- il R.D. del 27.07.1934 nr. 1265 (“*T.U. Leggi Sanitarie*”) ed il Regolamento Locale di Igiene e Polizia Sanitaria, adottato in attuazione allo stesso Regio Decreto;
- il D.Lgs. 11.05.1999 n. 152 (*Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*);
- il D.Lgs. nr. 152 del 03.04.2006;
- il R.D. del 18.07.1931 nr. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- la L.R. 13.04.2001 nr. 7 e il suo Regolamento di attuazione nr. 2 del 04.03.2003;
- il Decreto Ministeriale del 07.07.1960, pubblicato sulla G.U. del 23 luglio 1960 nr. 180;
- l'art. 142 del D.Lgs. nr. 42 del 22 gennaio 2004;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articolo 54;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 05.08.2008;
- la Legge nr. 689 del 24 novembre 1981;

Visto in particolare l'art. 54, comma 4, del T.U.E.L., così come emendato dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 115/2011, sulla scorta del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

- 1. in tutto il territorio Comunale, pubblico e privato aperto al pubblico, il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, la presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.**
- 2. il presente provvedimento, ha efficacia fino alla cessazione del pericolo e, comunque, entro il termine della stagione turistica estiva prevista per il 30 settembre 2018.**

DISPONE CHE:

- il presente atto ha vigore dalle ore 00,00 del primo giorno successivo alla data della sua emanazione;
- che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con l'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente sul sito Istituzionale del Comune di Livigno (SO) e che sia subito trasmessa:
 - Al Prefetto della Provincia di Sondrio (SO);
 - Al Questore della Provincia di Sondrio (SO);
 - A.T.S. della Montagna – ufficio di Igiene e di Prevenzione Sanitaria di Sondrio (SO);
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Livigno (SO);
 - Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Passo Foscagno;
 - Alla Polizia Provinciale di Sondrio (SO);
 - Ai Carabinieri del Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Bormio (SO);
- che copia del presente atto può essere richiesto presso il Comando Polizia Locale di Livigno (SO).

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento, sulle vie d'ingresso a perimetro di tutto il territorio comunale.

SANZIONI

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, o di quanto previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, il mancato rispetto della presente ordinanza, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D.Lgs 18.08.2000 nr. 267, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, è ammesso, per ogni singola violazione accertata, al pagamento in misura ridotta dell'importo di € **150,00** da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione, oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/81, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

Il pagamento di € **150,00 (centocinquanta)** potrà essere effettuato direttamente nelle mani degli Agenti accertatori o mediante versamento dell'importo dovuto presso il Comando Polizia Locale di Livigno (SO) in Via Borch nr. 108, oppure tramite versamento **C.C.P. nr. 11415239** intestato al suddetto Ufficio citando gli estremi del verbale, oppure tramite bonifico sulla – BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Agenzia di Livigno (SO) conto corrente **000003000X40** – ABI **05696** CAB **52200** CIN **U** - IBAN **IT08U056965220000003000X40** – BIC/SWIFT – **POSOIT22** intestato al Comune di Livigno (Sondrio).

In caso di mancato pagamento della somma dovuta entro il termine previsto, si ricorrerà alla riscossione coattiva di cui all'art. 27 della Legge 24.11.1981 nr. 689.

L'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento è totalmente a carico del trasgressore.

Entro 30 gg. dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Il Responsabile del Servizio riceve gli atti e tenuto conto delle direttive, mediante Ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento della somma da doversi pagare, fino a un massimo di € 500,00, oppure adatterà provvedimento di archiviazione che dovrà essere trasmesso al Comando accertatore.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

INCARICA

di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, il Comando di Polizia Locale, e le altre forze di Polizia all'uopo incaricate.

Dalla Casa Comunale, li 09 luglio 2018

Il Sindaco
Damiano Bormolini / INFOCERT SPA